

Titolo II

DELL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO

Capo I

Generalità (41)

Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte. La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente d'esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

Art. 130. - Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della L. 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per l'esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte, eseguito da artefici viventi ovvero morti da non oltre cinquant'anni, comprese le copie e le contraffazioni. Le cose per cui si rilascia il nulla-osta sono esenti da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto di esportazione. Pel resto si osserveranno le norme che verranno particolarmente dettate col presente regolamento.

Art. 131. - Gli incunabuli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati, purché non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose di arte e d'antichità.

Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel materiale bibliografico, indicato all'art. 128 del presente regolamento, allorquando siano posteriori all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione si applicheranno soltanto nei casi in cui interviene la notificazione di importante interesse.

Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai precedenti comma, dovrà presentarle alle biblioteche governative indicate nel R. D. 27 agosto 1905, n. 498.

Il materiale bibliografico non designato nei comma 1 e 2 sarà liberamente esportabile, purché lo speditore lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che per esso non è seguita la notificazione di importante interesse ai sensi dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909 (42).

Tutto il materiale del commercio librario moderno, così italiano come straniero, nei limiti del secondo comma dell'art. 1 della legge, non è sottoposto a vincolo alcuno.

Art. 132. - È vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla osta.

Art. 133. - Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente

trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

In analogia all'art. 9 della legge doganale, e all'art. 64 del relativo regolamento se la distanza da percorrere per raggiungere il luogo stabilito non supera un chilometro e mezzo l'esportatore sarà obbligato soltanto a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto, corrisponderà un'indennità di lire 5 a ciascuno dei funzionari delegati e di lire 1 all'inserviente, per la legatura e l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta fuori della città ove ha sede l'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati e all'inserviente competerà il doppio della indennità predetta oltre alle spese di viaggio di andata e ritorno in 2a classe.

I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra (43).